



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 85/07

15 novembre 2007

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-310/06

Ungheria / Commissione

IL TRIBUNALE ANNULLA PARZIALMENTE IL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE DIRETTO A RAFFORZARE I CRITERI PER L'ACQUISTO DEL MAIS IN REGIME DI INTERVENTO

Non avendo tempestivamente comunicato ai produttori interessati la prevista introduzione di un nuovo criterio relativo al peso specifico del mais, la Commissione ha violato il legittimo affidamento di tali agricoltori

Nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, gli organismi di intervento designati dagli Stati membri acquistano il mais raccolto nella Comunità che viene loro offerto, purché le offerte corrispondano a determinati criteri di qualità relativi, inizialmente, al tenore massimo di umidità nonché alla percentuale di chicchi spezzati e di chicchi scaldati per essiccamento.

Il 18 ottobre 2006 la Commissione ha adottato un regolamento¹ diretto a rafforzare i criteri di qualità. Quest'ultimo, da un lato, ha rafforzato criteri di qualità precedentemente esistenti e, dall'altro, ha istituito un nuovo criterio relativo al peso specifico per il mais, al fine di tener conto della nuova situazione del regime dell'intervento connessa ai problemi di stoccaggio di lunga durata di tale cereale e al loro impatto sulla sua qualità. Il regolamento è divenuto applicabile il 1° novembre 2006, per il periodo di intervento compreso tra il 1° novembre 2006 e il 31 marzo 2007, cosicché i nuovi criteri di qualità si applicano al mais già seminato nella primavera del 2006 e raccolto nell'autunno del 2006.

Il 17 novembre 2006 l'Ungheria ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee al fine di far annullare alcune disposizioni del regolamento relative all'introduzione del criterio del peso specifico per il mais.

Il Tribunale ha concesso il procedimento accelerato chiesto dalla Repubblica d'Ungheria.

Nella sua odierna sentenza il Tribunale constata innanzi tutto che, introducendo un nuovo criterio relativo al peso specifico del mais dodici giorni prima che il regolamento divenisse

¹ Regolamento (CE) della Commissione 18 ottobre 2006, n. 1572, recante modifica del regolamento (CE) n. 824/2000 che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità (GU L 290, pag. 29).

applicabile, ossia in una fase in cui i produttori avevano già proceduto alla seminatura e in cui non potevano più influire sul peso specifico della raccolta, le disposizioni impugnate hanno un impatto sugli investimenti dei produttori interessati avendo modificato in modo sostanziale le condizioni di intervento per il mais. In tale contesto, il Tribunale osserva che, **non avendo comunicato tempestivamente le misure ai produttori interessati, la Commissione ha violato il legittimo affidamento di tali agricoltori.**

Il Tribunale constata inoltre che, secondo il regolamento, il rafforzamento dei criteri di qualità precedentemente esistenti era necessario al fine di rendere i prodotti di intervento meno delicati in termini di degrado e di utilizzo successivo. Per contro, il regolamento non precisa in modo chiaro ed espresso fino a che punto anche l'introduzione del criterio relativo al peso specifico sia diretta a rafforzare i criteri di qualità del mais. Infatti, **il regolamento** non indica che il peso specifico costituisce un criterio di qualità del mais e **non chiarisce sotto quale profilo tale fattore possa essere considerato pertinente per valutarla.**

Il Tribunale osserva infine che l'argomento della Commissione - secondo cui il peso specifico rileva ai fini della valutazione della qualità del mais, in quanto incide sul suo valore nutritivo - non solo non è corroborato da nessun elemento di prova ma è addirittura contraddetto dai documenti posti a disposizione del Tribunale. Il regolamento è pertanto inficiato da un manifesto errore di valutazione.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che le disposizioni relative al criterio del peso specifico per il mais **devono essere annullate.**

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: BG DE EL EN ES FR HU IT PL PT RO

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

[T-310/06](#)

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*